



## **COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO/UFFICIO TECNICO  
UFFICIO URBANISTICA, AMBIENTE, ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 345 / 2018**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 4 E DELL' ART. 21 NONIES L.241/90**

#### **IL RESPONSABILE**

IN RIFERIMENTO alla Segnalazione certificata di inizio attività intestata a Amadasi Lorenza (C.F.-P.I.: MDSLNZ61L44G816H - ), presentata in data 13/03/2018 con prot. n° 2057 inerente i lavori di "MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI PARZIALMENTE CROLLATI COME DA ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 21/09/2017 CON MANTENIMENTO DELLA VOLUMETRIA" da eseguirsi in Via Cantone/Via San Prospero, 5 e riguardanti i mappali:

- mappale n° 73 subalterno 1 del foglio n° 24
- mappale n° 73 subalterno 2 del foglio n° 24

PREMESSO che in data 13/01/2011 è stata emessa dal Comune di Dosolo una prima ordinanza sindacale di messa in sicurezza n.1/2011, successivamente in data 21/09/2017 è stata emessa una seconda ordinanza sindacale di messa in sicurezza n. 3/2017, entrambe in conseguenza ad un crollo avvenuto della struttura;

ATTESO che per ottemperare all'ordinanza sindacale di messa in sicurezza è stata presentata una SCIA in alternativa al Permesso di Costruire - Pratica numero PE/2018/00010/SCIA in data 13/03/2018 con prot. n° 2057 e che la stessa ha assunto efficacia a decorrere dal 11/04/2018 in quanto entro tale termine (30 giorni ai sensi dell'art. 19 commi 6-bis della L. 241/1990) l'Amm.ne comunale non ha adottato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 19 commi 3 della L. 241/1990 in combinato disposto con l'art 23 comma 6 del DPR 380/2001;

PRESO ATTO che nella dichiarazione tecnica di Asseverazione allegata alla SCIA, resa del geom. Gianluca Pirotti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 380/2001 su modulo unificato della regione Lombardia, al punto 20 è dichiarato "*che l'immobile non ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e con riferimento all'esame dell'impatto paesistico del progetto, ai sensi della Parte IV delle Norme del PPR e sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n.*

7/11045":

RISCONTRATO da una accurata istruttoria della pratica edilizia che l'area oggetto dell'intervento richiesto è invece soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 , comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004, in quanto ricadente entro 150 metri dal fiume Po;

RICHIAMATO il comma 1 ultimo periodo dell'art. 19 della L 241/1990 che recita *"Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere [...] per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali [...] l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata"*;

DATO ATTO pertanto che si è reso necessario ricondurre l'attività al rispetto delle norme, disattese da quanto erroneamente dichiarato nella suddetta relazione tecnica asseverata e che di conseguenza il Comune di Dosolo con prot. n. 3151 del 21/04/2018, ordinava l'immediata sospensione dell'attività con l'invito a conformare la pratica alla normativa vigente fornendo idonea dimostrazione documentale, nello specifico:

*"a presentare autorizzazione paesaggistica . Si segnala che il mancato riconoscimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte di Regione Lombardia non consente agli Enti locali l'esercizio di tali funzioni sia per le opere soggette alla procedura ordinaria che alla procedura semplificata. Pertanto il richiedente inoltra domanda di autorizzazione paesaggistica, corredata dagli elaborati prescritti dalla normativa vigente, direttamente alla Provincia"*

PRESO ATTO che in data 24/05/2018 con prot. 21677 e successiva integrazione, a riscontro della succitata nota del Comune di Dosolo prot. n. 3151 del 21/04/2018 è stata presentata dalla sig.ra Lorenza Amadasi presso la Provincia di Mantova - Ufficio Pianificazione Territoriale la richiesta di autorizzazione paesaggista ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 per la messa in sicurezza di fabbricati parzialmente crollati siti in Comune di Dosolo;

CONSIDERATO che con atto dirigenziale n. PD/1372 del 30/11/2018 pervenuto presso questi uffici comunali il 05/12/2018 prot. 8825, l'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Mantova ha notificato e trasmesso il diniego di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.gs/2004 per la messa in sicurezza di fabbricati parzialmente crollati siti in Comune di Dosolo, le cui motivazioni sono riportate nell'atto stesso (che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente, escluso gli elaborati grafici allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, disponibili presso questi uffici);

CONSIDERATO altresì che i soggetti interessati non possono provvedere a conformare alla normativa vigente l'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3) in quanto il progetto di messa in sicurezza non risponde alle prescrizioni ed eccezioni poste dagli enti preposti al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

DATO ATTO che la Segnalazione certificata di inizio attività è carente dei presupposti e dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 1 della legge 07/08/1990, n. 241 in quanto non in possesso dell'obbligatoria Autorizzazione Paesaggistica, difformemente da quanto invece dichiarato dalla succitata asseverazione allegata alla SCIA, resa del geom. Gianluca Pirotti;

RITENUTO pertanto illegittimo il titolo edilizio abilitativo di cui alla segnalazione certificata di inizio attività in parola è necessario da parte dell'Amministrazione comunale adottare ogni provvedimento e intraprendere ogni azione necessaria ad eliminare gli effetti dannosi conseguenti all'attività edilizia derivante;

DATO ATTO che, per il titolo abilitato derivante da SCIA, l'illegittimità del provvedimento formatosi per il silenzio assenso deve essere intesa come irregolarità della SCIA per carenze non meramente formalistiche e tali da impedirne il perfezionamento;

RICHIAMATO L'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, che dispone che il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990 inizi a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'esercizio dei poteri ordinari di verifica da parte dell'Amministrazione competente;

VISTO l'articolo 21, nonies comma 1 della legge 07/08/1990, n. 241, il quale prevede che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;"*

RITENUTO sussistano i presupposti di cui al succitato 21, nonies comma 1 della L. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo formatosi dopo il trentesimo giorno della presentazione della SCIA in alternativa al Permesso di Costruire - Pratica numero PE/2018/00010/SCIA in data 13/03/2018 con prot. n° 2057, ossia:

1) sussiste l'interesse pubblico all'annullamento, sotteso al perseguimento della tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, in quanto l'intervento ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 , comma 1, lettera c) del D.Lgs 42/2004;

2) il presente provvedimento di annullamento è emesso entro un termine ragionevole, dato il moderato tempo trascorso (poco più di 8 mesi dal termine utile per l'esercizio dei poteri ordinari di verifica) e comunque è abbondantemente entro il termine ultimo di diciotto mesi previsti dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 222/2016; da precisare che comunque l'assenza del presupposto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si è consolidata con l'emissione da parte dell'Ufficio Pianificazione Territoriale della Provincia di Mantova dell'atto dirigenziale n. PD/1372 del 30/11/2018 pervenuto presso questi uffici comunali il 05/12/2018 prot. 8825; pertanto il termine per l'annullamento della SCIA può considerarsi, in ragione della precedente nota del Comune di Dosolo prot. n. 3151 del 21/04/2018, decorso a far data del 05/12/2018;

3) che gli interessi dei destinatari del presente atto, titolari della SCIA in parola, nonché gli interessi del Comune di Dosolo, intesi anche come interessi e vantaggi economici, non vengono significativamente compromessi o disattesi, in quanto riguardano opere di modesta entità, su edificio collabente parzialmente

già crollato e demolito, per il quale – ai fini di ricondurlo nella sfera della legalità (previo ottenimento delle opportune autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela paesaggistica) – si presume possono essere adottate azioni di modesta entità;

PERTANTO, per le motivazioni sopra riportate;

### **DETERIMA**

**di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 19 comma 4 e dell'art. 21 nonies L.241/90 la Segnalazione Certificata di Inizio attività in sostituzione al Permesso di Costruire - Pratica numero PE/2018/00010/SCIA presentata in data 13/03/2018 con prot. n° 2057 ;**

CONSIDERATO che l'attività non è immediatamente conformabile alla normativa vigente l'attività in quanto non in possesso dell'obbligatoria Autorizzazione Paesaggistica;

### **ORDINA**

alle sig.re

- Amadasi Lorenza (C.F.-P.I.: MDNLN61L44G816H)

- Amadasi Luciana (C.F.-P.I.: MDNLN56T53G816S)

in solido, in qualità di proprietarie,

con riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività PE/2018/00010/SCIA presentata in data 13/03/2018 prot. n. 2057 **alla rimozione di tutti gli effetti dannosi derivanti dall'attività edilizia entro un termine di 45 giorni dalla data di notifica della presente.**

### **INFORMA**

- che in difetto saranno avviate le procedure in tema di vigilanza sull'attività edilizia, di responsabilità e di sanzioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, e gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti;

- Responsabile del procedimento è: dott. Madeo Vincenzo, la documentazione è depositata presso lo sportello unico edilizia e consultabile negli orari di apertura al pubblico;

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. , ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

### **DISPONE**

La notifica della presente:

alle sig.re

- Amadasi Lorenza (C.F.-P.I.: MDSLNZ61L44G816H ) in qualità di proprietaria dell'immobile;
- Amadasi Luciana (C.F.-P.I.: MDSLNC56T53G816S) in qualità di proprietaria dell'immobile;
- al geom. Gianluca Pirotti (C.F.: PRTGLC69S28B898V) (in qualità di progettista della SCIA - PE/2018/00010/SCIA e della richiesta di autorizzazione paesaggistica);
- Alla Polizia Locale per la verifica e vigilanza sull'esecuzione del presente atto;

Dosolo, 21/12/2018

IL RESPONSABILE  
MADEO VINCENZO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)